



**SERVIZIO DI SUPPORTO AL CO.RE.COM. MOLISE ED AGLI ALTRI
ORGANI DI GARANZIA**

numero **3**

Campobasso, **31/3/2015**

**OGGETTO: Dichiarazione di inammissibilità procedimento istanza promosso da Benedetto
contro Telecom Italia s.p.a ex art. 14 delibera 173/07/CONS**

l'istruttore

Dr. Lucio DALIA TORRE

il Dirigente

Dr. Vincenzo TOMA

Servizio Bilancio, Contabilità, Provveditorato ed Assistenza al Collegio dei Revisori dei Conti

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 07.05.2002, n. 4, e degli art. 10 e 11 del "Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale" il sottoscritto responsabile dell'Ufficio Ragioneria avuta la disposizione dal dirigente del Servizio Bilancio e Contabilità del Consiglio Regionale a verificare, per quanto di propria specifica competenza, la disponibilità finanziaria attinente all'impegno di spesa di cui al presente atto per la relativa preregistrazione a carico del Bilancio del Consiglio Regionale, ne attesta l'esatta e regolare imputabilità, così come di seguito riportato, al predetto Dirigente che la conferma e, nel sottoscriverla, se ne assume la personale responsabilità.

Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo	Data	Note

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Il Dirigente

- PREMESSO** che in data 5 dicembre 2014 l'utente Benedetto r. ha promosso una istanza di definizione mediante modello GU14, acquisita al protocollo di questo Servizio al n°189/COM/14 in data 28 gennaio 2015, che vedeva come controparte l'operatore TELECOM Italia s.p.a.
- CONSIDERATO** che l'art. 14 del Regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettroniche ed utenti, approvato con delibera n°173/07/ONS, presuppone che si può accedere all'istituto della definizione soltanto se il tentativo di conciliazione è stato svolto effettivamente, nel senso che l'udienza si è tenuta e la controversia non si è conclusa in via transattiva;
- RILEVATO** che agli atti del CORECOM Molise non risulta che l'utente Benedetto r. abbia promosso nel recente passato istanza di conciliazione;
- PRESO ATTO** che non è possibile accedere all'istituto della definizione, e tantomeno del ricorso alla Giustizia ordinaria, se prima non si è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CORECOM.
- VISTO** l'art. 20 del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.173/07/CONS. e successivamente modificato ed integrato con delibera n.597/11/CONS, delibera n.479/09/CONS., delibera n.95/08/CONS. e delibera n.502/08/CONS, il quale sancisce al comma 2, "Il Direttore dispone, altresì, l'archiviazione del procedimento nei casi di inammissibilità ovvero di improcedibilità dell'istanza".
- VISTA** la legge 14 novembre 1995 n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- VISTA** la legge 31 luglio 1997 n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori;
- VISTA** la legge della regione Molise 26 agosto 2002 n. 18 recante "istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)" e successive modificazioni e integrazioni; VISTO l'art. 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- VISTO** l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito per brevità "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati

regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA

la convenzione del 16 dicembre 2009 sottoscritta tra l'AGCOM e la Regione Molise, con la quale sono state assegnate il primo pacchetto di deleghe concernenti e la successiva convenzione del 14 dicembre 2011, che ha conferito al Co.Re.Com. Molise riguardante anche la "definizione delle controversie tra utenti e gestori della telefonia";

RITENUTO

di dover dichiarare inammissibile l'istanza presentata dall'utente Benedetto , per le sopraccitate motivazione ed in forza delle disposizioni dettate dall'art. 14 del soprarichiamato regolamento

DETERMINA

per tutto quanto sopra riportato, di dichiarare inammissibile l'istanza di definizione prodotta dall'utente Benedetto , acquisita al protocollo di questo Servizio al n° 189/COM/14 in data 28 gennaio 2015, avverso la compagnia telefonica Telecom Italia s.p.a.;

di stabilire, ai sensi del comma 3, dell'art. 20, del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni, che le spese di procedura restano a carico delle parti;

di comunicare il presente provvedimento alle parti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dot. Vincenzo TOMA



La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

IL DIRIGENTE
